



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO CONCURSUALE

Rg. 143-1/ / 2025 proc. unitario

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente

Dr. Sergio Garofalo Giudice rel.

Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento promosso dal fallimento di [REDACTED], in persona del curatore dott. [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]

PARTE ISTANTE

contro

CRISTINA BENEFORTI, c.f. BNFCST65P50G713P, nata a Pistoia il 10.9.1965, ivi res.te via [REDACTED]

PARTE RESISTENTE

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso proposto il 31.10.2025 il creditore in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata di CRISTINA BENEFORTI, c.f. BNFCST65P50G713P, deducendo il mancato pagamento del credito di euro 50.000,00, già consacrato nella sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Prato il 22.5.2024 e l'insolvenza della debitrice.

Regolarmente convocata la resistente, mediante notifica a mani eseguita il 15.1.2026, all'esito dell'udienza tenutasi il 10.2.2026 dinanzi al giudice delegato alla trattazione, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio.



1. Premessa la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza della parte resistente, va preliminarmente affermata la legittimazione attiva del fallimento ricorrente, in ragione del credito consacrato nella sentenza n. [REDACTED], emessa dal GUP del Tribunale di Prato il 22.5.2024, con cui Cristina Beneforti è stata condannata al pagamento, in favore del fallimento [REDACTED], di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 50.000,00.

2. La resistente è una persona fisica, che non svolge attività di impresa a titolo individuale, ed è quindi esclusa la sua assoggettabilità alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Risulta evincibile dal carteggio processuale la ricorrenza di una situazione di insolvenza, come definita dall'art. 2 CCII. In particolare, oltre al debito nei confronti del fallimento istante, è documentata una esposizione debitoria ingente nei confronti di Erario, Inps, Direzione Provinciale del Lavoro ed enti locali dell'ingente ammontare di 293.859,68 euro, come risulta dalle note trasmesse dall'AdER ed acquisite d'ufficio dal Tribunale. Risulta, quindi, ricorrente anche il presupposto normativo di cui all'art. 268, secondo comma, CCII.

Per quanto attiene alla nomina del liquidatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, inserito nel registro dei gestori della crisi da sovraindebitamento, indicato in dispositivo, avente domicilio nel distretto della Corte di Appello di Firenze, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI (richiamato dall'art. 272 CCII).

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **CRISTINA BENEFORTI, c.f. BNFCST65P50G713P**, nata a Pistoia il 10.9.1965, ivi res.te via [REDACTED]

Nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo

Nomina liquidatore il dott. Nicola Vezzani, facente parte dell'O.C.C. "I diritti del debitore di Pistoia", che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione.



Ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori.

Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice **termine di gg. 90** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.

Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale).

Ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

Ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Pistoia il 10/02/2026

Il Presidente

Dott.ssa Nicoletta Curci

Il Giudice estensore

Dott. Sergio Garofalo

